N. R.G. 7 - 1/2024 PU

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Presidente dott. Michele GUERNELLI
pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura RG n. 7- 1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

MARIE JEANNE HILAIRE JULIENO nata [redacted] (Cod. Fisc.JLNMJN60A54Z513S) e residente a [redacted]

- ricorrente

visti gli atti e la relazione dell'OCC

OSSERVA

1. La debitrice, con ricorso depositato il 11.1.2024 ha esposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, e ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; è qualificabile come "consumatore" avendo contratto debiti estranei ad attività imprenditoriale, e ha depositato col ricorso la documentazione di cui all'art. 67 c .2 CCII.

Come da decreto di ammissione del 16.2.2024, che va qui richiamato, non risultano condizioni soggettive ostative quali precedenti esdebitazioni, mentre la situazione soggettiva di sovraindebitamento non sembra dovuta a malafede, frode o colpa grave, attesi i chiarimenti forniti nel ricorso e nella relazione dell'OCC inerenti le vicissitudini familiari (difficoltà e cessazione dell'attività imprenditoriale del coniuge) e personali [redacted] causa del plurimo ricorso a prestiti personali e finanziamenti presso banche e società finanziarie, anche reiterati e rinegoziati per coprire precedenti analoghe esposizioni e prestiti ottenuti da parenti.

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

Il nucleo familiare è costituito dal coniuge convivente , ora lavoratore dipendente come la JULIENO (stipendi di circa [redacted] euro mensili e [redacted] euro mensili, gravati di pignoramenti presso terzi e rate prestiti): i debiti complessivi accertati con banche e finanziarie sono stati inizialmente esposti in euro [redacted].

La ricorrente non possiede immobili (cfr. contratto di locazione in atti), mentre il marito è titolare di una modesta quota (2/18) pervenutagli per successione, dell'abitazione ove vive la madre. L'autovettura di proprietà è stata valutata circa [redacted] euro e viene utilizzata per lavoro dai componenti della famiglia.

Le spese di sostentamento del nucleo sono state indicate in euro [redacted] mensili, sotto la media mensile della spesa ISTAT, e anche secondo la relazione dell'OCC , senza considerare le trattenute sullo stipendio della JULIENO, rimarrebbe una disponibilità di euro 480.

Il piano proposto prevede il pagamento dell'OCC ad opera di un terzo (figlio della debitrice), il soddisfacimento al 100% di spese e compensi di procedura e del saldo del compenso dell'advisor per euro 364, e parziale di tutti i rimanenti creditori al 41,03%, con pagamenti rateali mensili di euro 480, per complessivi euro 22.676 (complessivi euro 23.040). Somme da trattenere dalla retribuzione mensile della JULIENO e da versare su un c/c ad hoc nell'arco di 4 anni.

L'OCC ha evidenziato nella sua relazione che l'alternativa liquidatoria (ex artt. 67 c. 3 e 4 CCII) consentirebbe l'apprensione di identica quota mensile di euro 480 (surplus rispetto ai fabbisogni familiari) per un solo triennio con circa 17.000 euro di disponibilità e maggiori spese ed oneri.

Ha evidenziato inoltre che l'ultimo finanziamento (di [redacted] cessione del quinto) è stato erogato senza considerare adeguatamente il merito creditizio.

Valutati gli elementi predetti, piano e proposta sono stati ritenuti ammissibili ed è stata pertanto aperta la procedura per l'omologazione.

2. Col decreto di ammissione 16.2.2024 si è disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. Inoltre si è disposto, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; sono stati sospesi i procedimenti di pignoramento presso terzi promossi da Isabel SPV Srl e Gest.In Spa nn. 1275/2019 e 2693/2019 r.g.e. Tribunale di Bologna, in essere; si è disposta la sospensione del contratto di cessione del quinto dello stipendio della ricorrente con Avvera S.p.a. – Gruppo Bancario "Credito Emiliano – Credem" (codice pratica 102590 del23/08/2021); si è ordinato a Guber Banca Spa di astenersi dal porre all'incasso i titoli cambiari in suo possesso in scadenza; si è disposto che sino alla sentenza di omologa il datore di lavoro della ricorrente provveda ad accantonare le somme come previsto dal

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

Giudice dell'Esecuzione del pignoramento presso terzi, prevedendo la successiva assegnazione in favore della procedura di sovraindebitamento.

3. L'OCC, con nota trasmessa in data 21.3.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della nota di precisazione del credito di AVVERA SPA del 14.3.2024 con la quale si esponeva il credito residuo derivante dal prestito personale in euro 27.692,00 affermando *"che il credito derivante dal contratto di finanziamento ut supra descritto, trattandosi di credito riguardante il trattamento retributivo dovuto al pensionato ex art. 2751 bis n. 1 cc e DPR 180/50, è assistito da privilegio generale mobiliare."*

In proposito, come correttamente esposto dall'OCC, va osservato che l'effettivo credito residuo risultante dallo stesso all. 6 (conteggio estintivo) alla nota di AVVERA è in realtà di euro 19.426,75; che inoltre il credito è chirografario, (è un credito di AVVERA verso JULIENO, non verso il suo datore di lavoro).

La riduzione del credito di AVVERA nei limiti di cui sopra, invariati gli altri, comporta una diversa e più favorevole rimodulazione di piano e proposta, come esposto dall'OCC *," sentita la debitrice, che verserà in 48 rate mensili di euro 480,00 cadauna l'importo complessivo di euro 23.040,00 (22.676,00), come segue: a) il pagamento al 100% di eventuali spese/compensi che insorgessero in corso di procedura; b) il pagamento al 100% del saldo del compenso spettante all'Advisor di euro 364,00, quale onere prededucibile; c) il pagamento in favore di tutti i creditori chirografari del* ***49,19%*** *dei rispettivi crediti*"(per euro 46.101,98), in n. 48 rate mensili, salvo eventuali prededuzioni che dovessero maturare.

Si precisa comunque che il compenso dell'OCC, anche se prededucibile ex art. 6 c. 1 lett. a) CCII e corrisposto da un terzo, dovrà per legge essere liquidato, e il pagamento autorizzato dal giudice, al termine dell'esecuzione del piano ex art. 71 c.4 CCII, ferma la possibilità di eseguire acconti.

4. Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore *ex* art. 2, 1° comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, derivando dai redditi stabili della

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

ricorrente; la convenienza va pure riconosciuta, per i motivi evidenziati dall'OCC nella sua relazione 8.1.2024 (pag. 20) cui qui per brevità si rinvia.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, comma 4, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, lo stesso avverrà come detto attraverso il versamento mensile della somma di € 480, che sarà trattenuti dalla retribuzione mensile e versata su un conto corrente acceso ad hoc, nell'arco temporale di 4 anni.

Alla sentenza di omologa consegue *ex lege* ex art. 70 c. 3 CCII che le somme accantonate dal datore di lavoro come previsto da GE del pignoramento presso terzi siano assegnate in favore della procedura; che non possano essere eseguiti pagamenti al di fuori del piano ai creditori anteriori, pur se in forza di contratti di cessione del quinto; e che neppure possano essere richieste al di fuori del piano le somme portate dai titoli in possesso di GUBER.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale *ex* art. 70, comma 8, CCI, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MARIE JEANNE HILAIRE JULIENO nata a [redacted] (Cod. Fisc.JLNMJN60A54Z513S) e residente a [redacted];

2. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 71 c. 4 CCII; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di tutela della riservatezza, nell'apposita area del sito web istituzionale del Tribunale di Bologna www.tribunale.bologna.giustizia.it, non

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d

essendo disponibile quello del Ministero della Giustizia e sia comunicata ai creditori;

5. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC.

Bologna, 10/4/2024

Il Presidente

Dott. Michele Guernelli

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a731d